

# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

## III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

### SEDUTA 182<sup>a</sup> - 182. SITZUNG 30 - 9 - 1960

#### INDICE

Deliberazione sull'eventuale decadenza dalla carica di Consigliere regionale del dottor Anton Kapfinger.	pag. 3
Disegno di legge n. 153: « Partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali del I. centenario dell'unità d'Italia, da tenersi a Torino nel 1961 ».	pag. 6
Disegno di legge n. 160: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio 1960 ».	pag. 9
Disegno di legge n. 156: « Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale direttivo e di concetto addetto ai Libri Fondiari ».	pag. 13
Disegno di legge n. 158: « Ricostituzione della frazione di Velturno del comune di Chiusa, in provincia di Bolzano, in comune autonomo ».	pag. 22
Modifiche allo statuto della Cassa di previdenza per i Consiglieri regionali.	pag. 22

#### INHALTSANGABE

Beschluß über den allfälligen Verfall des Mandates des Regionalrates Dr. Anton Kapfinger.	Seite 3
Gesetzentwurf Nr. 153: « Beteiligung der Region an den im Jahre 1961 in Turin stattfindenden nationalen Feiern zur hundertsten Wiederkehr der Einigung Italiens ».	Seite 6
Gesetzentwurf Nr. 160: « Zweite Abänderung zur Bilanz für das Finanzjahr 1960 ».	Seite 9
Gesetzentwurf Nr. 156: « Neue Bestimmungen über die Rechtsstellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahn des Grundbuchpersonals, soweit es der höheren und gehobenen Laufbahn angehört ».	Seite 13
Gesetzentwurf Nr. 158: « Wiedererrichtung der Fraktion Felthurns der Gemeinde Klausen (Prov. Bozen) als selbständige Gemeinde ».	Seite 22
Abänderungen des Statuts der Fürsorgekasse für die Regionalräte ».	Seite 22



**PRESIDENTE:** Vicepresidente dottor Remo Albertini.

Ore 15.30

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**TRENTIN** (Segretario questore - D.C.): *(fa l'appello nominale)*.

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale della seduta 28.9.1960.

**TRENTIN** (Segretario questore - D.C.): *(legge il processo verbale)*.

**PRESIDENTE:** Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

**Punto 2 all'ordine del giorno:** « *Deliberazioni sulla eventuale decadenza dalla carica di Consigliere regionale del Dr. Anton Kapfinger* ».

Abbiamo fatto una riunione dei capigruppo, i quali esporranno il loro pensiero in aula, non essendo stato raggiunto un completo accordo sulla procedura da seguire; per cui la cosa verrà decisa dal Consiglio Regionale. E' aperta la discussione.

**RAFFAELLI** (P.S.I.): Voglio dichiarare solo che, preso atto di questo desiderio espresso dal capo-gruppo della D.C., noi non ritenevamo necessario nè riteniamo necessario questo passaggio attraverso la commissione, perchè a nostro modesto avviso, il caso è chiaro.

Comunque penso che la Presidenza dovrà mettere ai voti la proposta. Noi voteremo contro la proposta; se passerà andremo in commissione a ripetere il nostro punto di vista.

**PRESIDENTE:** Per la proposta che era stata fatta pregherei il cons. Kessler...

**KESSLER** (D.C.): Sì, già nella riunione dei capi-gruppo avevo fatto questa proposta. Secondo noi, anche se effettivamente è vero che il regolamento non è eccessivamente preciso in proposito, secondo noi tutti questi casi che riguardano l'in-

compatibilità dei singoli Consiglieri, anche quelli sopravvenuti durante l'esercizio del mandato, è bene che vengano prima esaminati dalla commissione di convalida, così come avviene all'inizio di ogni legislatura. Inoltre, anche tenuto conto del parere del prof. Giannini, dove, per un certo aspetto, si dimostra assolutamente tranquillo, per certi altri non è del tutto tranquillo, e parla di « possibilità » anzichè di « dovere » da parte del Consiglio di fare la declaratoria, anche per questo aspetto a noi sembra opportuno che la cosa venga esaminata dalla commissione di convalida, la quale poi riferirà al Consiglio, che così sarà in grado di prendere una decisione con conoscenza di causa.

**CORSINI** (P.L.I.): Anch'io, come nella riunione dei capigruppo, mi associo alla proposta fatta dal cons. Kessler non tanto perchè veda delle difficoltà nel prendere una decisione immediata, perchè la legge è di una chiarezza evidente e palmare, quanto perchè, siccome si è fatto questo in altro precedente, è forse opportuno seguire quella che è stata la prassi adottata l'altra volta. Tuttavia vorrei che questo differimento per un parere alla commissione di convalida non fosse un aggiornamento *sine die* e che la commissione di convalida avesse la raccomandazione da parte del Consiglio di riferire in tempo, perchè la questione possa essere esaminata e risolta nella prossima seduta consiliare.

**PRESIDENTE:** Abbiamo la proposta del rinvio alla commissione di convalida ai sensi dell'art. 33 del regolamento con un'ulteriore proposta di limitazione del tempo. La parola al cons. Scotoni.

**SCOTONI** (P.C.I.): Mi associo anch'io a questa proposta per un motivo: la legge a noi sembra chiara, tuttavia si è dovuto far ricorso, da parte del consulente, anche se mi pare una cosa abbastanza ovvia, ad una analogia. Ciò significa che è ammesso che qualche dubbio potesse sussistere. Un nostro collega Consigliere, trovandosi in ana-

loga situazione, risolse il problema ritenendo che la legge sancisse questa incompatibilità e diede le dimissioni dalla carica di Assessore, alla quale era stato nominato da un consiglio comunale della provincia di Bolzano. Un altro Consigliere invece o ha ritenuto che la legge non dovesse portare forzatamente a queste conclusioni, o comunque ha pensato di poter affrontare l'alternativa. Mi sembra che prima delle nuove elezioni il Consiglio si debba pronunciare. Perché? Intanto per un senso di giustizia verso chi chiede quell'interpretazione che, a quanto ho sentito, è anche quella predominante in questo Consiglio, ed anche nell'eventualità di casi futuri onde si sappia, da parte di eventuali candidati, come regolarsi e non possa sorgere il dubbio che la stessa disposizione può trovare maggiore o minore applicazione, e comunque prestarsi a delle interpretazioni elastiche. Adesso non preannuncio quale sarà la mia opinione e tanto meno quella del Consiglio, ma ritengo che prima della chiusura sia necessario che questo avvenga.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non ritengo di entrare nel merito della questione, perchè mi sono venuto a trovare esattamente nella posizione del cons. Kapfinger. In quella posizione ho preso le mie decisioni, e penso che tutti le conoscano. Quindi non entro nel merito, ma mi associo alla proposta di rinviarla alla commissione di convalida.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? E' una proposta diversa?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No, mi associo alla proposta.

PRESIDENTE: Allora le proposte sono due; non sono però in contraddizione fra di loro. Prima votiamo il deferimento alla commissione. L'art. 33 dice: « Compito della Commissione è anche l'accertamento dei casi di incompatibilità dei Consiglieri e di riferire al Consiglio ». Chi è d'accordo? La proposta è accettata a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti. Adesso metto in votazione la proposta che la commissione di convalida...

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Se ben ricordo sono io il presidente della commissione di convalida....

RAFFAELLI (P.S.I.): E' esatto!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' esatto, ed allora vorrei dire che abbiamo anche qualche altra gatta da pelare in questi giorni... Se proprio mi dite che per venerdì mattina devo riferire, non me la sento, datemi un po' di tempo, quattro o cinque giorni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dopo le elezioni...

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Se credete, anche dopo le elezioni... Ma almeno 4 o 5 giorni che si possa convocare questa commissione, che possa dare un'occhiata anche per mio conto, perchè non dubito che i componenti della commissione a un certo punto pretenderanno che il presidente abbia studiato a fondo e sia in grado di rispondere alle osservazioni che verranno fatte. Quindi 4 o 5 giorni li vorrei.

MITOLO (M.S.I.): Dovevi dirlo prima questo, Rosa, che non votavamo... L'accordo dei capigruppo era stato questo.

CORSINI (P.L.I.): Il porre in votazione prima la prima proposta e poi la seconda, anche se è formalmente ineccepibile, era immaginabile che portava a queste conseguenze. La prima proposta mi pareva che avesse senso soltanto in quanto fosse animata dalla volontà effettiva di assolvere questo caso nel corso di questa legislatura, altrimenti era meglio mettere in votazione se volevamo trattare o no la questione. Su quanto ha detto il Presidente della Provincia di Trento, che è il presidente della commissione di convalida, devo far osservare questo. Per regolamento non sarebbe affatto necessario deferire il caso alla commissione di convalida. Lo abbiamo esaminato, e mi pare è stato il parere di tutti, anche dello stesso capogruppo della D.C. proponente, di deferire la cosa alla commissione di convalida; si è voluto farlo per un atto di doveroso riguardo dato che in un altro caso molto ma molto più complesso si è pure seguita questa procedura. Dice il Presidente che deve studiare la cosa. La cosa avrebbe dovuto essere studiata per oggi perchè dovevamo discuterla nel plenum del Consiglio. Abbiamo avuto un parere anche in merito richiesto dalla Presidenza.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Se lo legga!

CORSINI (P.L.I.): Un parere che io modestamente ho letto, è inutile che mi dica di leggerlo! Non è una questione sulla quale ci si debba spaccare la testa. La prossima seduta del Consiglio Regionale sarà probabilmente martedì prossimo. Abbiamo di mezzo il sabato, il lunedì e le more tra una seduta e l'altra del Consiglio. Se c'è la volontà non credo che ci sia difficoltà.

Il peggio che potrà capitare sarà questo: che se nel corso dell'esame fatto dalla commissione di convalida verranno proprio alla luce dei motivi di perplessità tali da dover dire « il caso è tutt'altro che chiaro », la commissione di convalida verrà in Consiglio e riferirà questi ulteriori dubbi e perplessità che sono sorti.

E' meglio che siamo chiari fra di noi. Vogliamo discutere? Se non vogliamo discutere lasciamolo perdere senza tirarlo alle lunghe con queste forme artificiose che nascondono la volontà di non discutere il caso.

SCOTONI (P.C.I.): Anch'io vorrei dire — come mi pare sia il senso dell'intervento del cons. Corsini — che forse sarebbe stato meglio saperlo prima che la Commissione aveva bisogno di questo tempo.

Se la commissione si prende molto tempo, dato che mi sembra di avere sentito che martedì prossimo o mercoledì sarà l'ultima seduta di questa legislatura, non vuol dire che rimandiamo l'argomento alla commissione, ma vuol dire che lo mandiamo al macero, e chiamiamo le cose con il loro nome! D'altra parte credo che il presidente della commissione abbia tutto il diritto di chiedere del tempo.

Però quanti altri presidenti di commissione vengono invitati a convocarsi prima della seduta del pomeriggio? Non più tardi di 5 o 6 giorni fa al Consiglio Provinciale di Trento ho ricevuto alle 11.15 della mattina un disegno di legge che prevedeva una spesa di 150 milioni e si pretendeva che il pomeriggio alle 14 si andasse in commissione a decidere!.. L'importanza ed il prestigio di un uomo è senz'altro superiore ai 150 milioni, però da due ore a 3 o 4 giorni mi pare che non sia chiedere troppo.

Mi pare anche giusto quello che dice il cons. Corsini: veda di riunirsi la commissione nei pros-

simi giorni, se vedrà che il caos è veramente così complesso ed intricato, tanto peggio, verrà e dirà: guardate che un parere solo non ci basta, ne vogliamo degli altri, vogliamo fare un personale convincimento, non abbiamo avuto tempo di esprimerlo e crearcelo noi stessi, e rinvieremo; altrimenti è come dire: lo mandiamo alla commissione per non discuterlo qui.

KESSLER (D.C.): Signori, prima ho fatto la proposta di passarlo a questa commissione di convalida e ne avevo esposto, sia pure sommariamente, i motivi. Queste motivazioni sono state condivise per lo meno da alcuni gruppi. Ora non facciamo una discussione se la commissione deve finire questa notte o domani mattina. Io dico che la commissione sa di essere investita dell'esame di questa questione, la commissione farà quello che deve fare; ha un presidente, ha i suoi membri. E' poi una commissione speciale dove non ci sono maggioranze o minoranze, sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, per cui non vedo perchè si debba fare questa discussione: se 24 ore o 5 giorni. Vedrà la commissione durante il suo lavoro se è una questione che può liquidare in brevissimo tempo, o se comporterà determinati accertamenti che possono durare qualche giorno. Comunque è un giudizio prematuro che mi pare non dobbiamo fare noi in questa sede, se abbiamo già accettato di passarlo alla commissione. Quindi non condividiamo l'idea di affidare un termine di 24 ore o di 5 giorni, perchè, in ipotesi, potrebbero essere necessarie 48 ore e non 4 giorni; invece lasciamo alla responsabilità della commissione l'esame della cosa nei termini che riterrà utili e doverosi.

CORSINI (P.L.I.): Per ritirare la proposta precedente e sostituirla con la presente: il Consiglio invita la commissione a riunirsi prima della prossima seduta del Consiglio.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' una commissione che non ha mai lavorato, possibile che adesso debba lavorare!..

PRESIDENTE: Questo è un invito. Il tema da risolvere è se i lavori della commissione, rassegnati alla Presidenza, comporteranno la convocazione del Consiglio. Probabilmente dovremo lavo-

rare tutta la settimana perchè sono arrivati altri cinque disegni di legge che verranno messi all'ordine del giorno suppletivo, quindi penso che del tempo ne abbiamo per un certo spazio, anche per la commissione. Comunque lei propone una raccomandazione, un invito affinchè la commissione di convalida si riunisca prima della prossima seduta, prima di martedì.

Cons. Rosa.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Penso che si possa risolvere la cosa, dato l'annuncio dato dal Presidente del Consiglio che ci sono altri disegni di legge, in questo senso: prima della fine della tornata che la commissione si riunisca e riferisca. Mi pare che questo sia il meglio.

PRESIDENTE: Allora mantengo la materia all'ordine del giorno, la commissione riferirà al Consiglio in questa sessione. Mi pare che non occorra neanche votare, perchè restiamo d'accordo che la materia è all'ordine del giorno e la commissione è impegnata a riferire prima della chiusura della presente tornata. Siete tutti d'accordo su questa soluzione?

Allora procediamo al punto 12 all'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 153**: « *Partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali del I° centenario dell'unità d'Italia, da tenersi a Torino nel 1961* ».

La parola al relatore, Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): (Legge la relazione della Giunta). Devo aggiungere varie notizie importanti a proposito di questa iniziativa cui la Regione intende partecipare. Varie notizie che sono un po' anche la risposta ad una obiezione che qualcuno, anche ragionevolmente, ha creduto di dover fare circa l'entità della spesa. Pur apprezzando le finalità dell'iniziativa, alla quale la Regione non può fare a meno di partecipare nella misura stessa in cui partecipano tutte le altre Regioni d'Italia, evidentemente, pur apprezzando questo, si è ritenuto da qualcuno che la spesa sia troppo elevata. Ora in questi giorni si è potuto arrivare a un ulteriore chiarimento in questa materia. Vi devo dire che, dalla remota prima convocazione del Comitato a Torino ad oggi, molte cose sono state mutate. Allora, in quei primi tempi, sembrava addirittura che le singole regioni avrebbero dovuto

provvedere integralmente alla spesa di costruzione dei loro padiglioni, e ci si sarebbe trovati di fronte, queste erano le cifre che si facevano allora, a spese molto superiori alla attuale. Adesso invece è intervenuta la legge che pone a carico prevalente dello Stato la spesa della manifestazione, per cui si è detto che le Regioni alle quali vengono assegnati i padiglioni, di seconda dimensione (24 m. per 24), incontreranno prevedibilmente una spesa di 60 milioni. Poi le cose hanno fatto un passo avanti. Noi abbiamo incaricato, come avete sentito, l'ing. Marchi, che è già venuto più volte a contatto con i dirigenti del comitato nazionale ed a questo punto possiamo già affermare che abbiamo ottenuto l'approvazione dei criteri di allestimento del nostro padiglione, e ci siamo sganciati da quel preventivo generico di 60 milioni per arrivare, dopo l'approvazione del nostro progetto, ormai ad un preventivo molto più vicino alla realtà e che ci autorizza ad affermare che potremo eseguire l'opera in forma decorosa e decente e secondo criteri ormai approvati dal comitato nazionale, anzichè con la spesa di 60 milioni, con la spesa di 45 milioni. Abbiamo così un risparmio di 15 milioni che vi proporrò di collocare sulla quota che sarebbe stata assegnata al bilancio di quest'anno, perchè gli eventi che abbiamo dovuto subire in queste ultime settimane ci porranno nella necessità di proporre dei provvedimenti assistenziali per i quali la somma, che in questo modo verrà risparmiata, potrà molto utilmente essere utilizzata. La seconda novità che vi posso dire è questa: in partenza si chiedeva quale sarebbe stata poi la destinazione definitiva di questi padiglioni, a mostra finita, a celebrazioni finite. Allora si pensava che ogni Regione avrebbe potuto costruire i padiglioni con strutture smontabili, che avrebbero poi consentito lo smontaggio ed il trasferimento del padiglione entro il territorio di ogni singola regione, per essere utilizzato o a titolo di asilo o di scuola, o a titolo di padiglione per esposizioni turistiche o di altra natura. Oggi le cose vanno meglio, il comitato nazionale ha espresso l'intendimento — per ora non tradotto ancora in un impegno definitivo — di regalare alle regioni i padiglioni stessi. Le Regioni immettono ciò che è necessario per l'allestimento, come abbiamo visto, ma il rustico, le strutture, il tetto, il pavimento, i fiancali in cristallo, li mette a

disposizione la mostra. La mostra, siccome fa ciò con denari messi a disposizione dallo Stato, pensa in definitiva di regalare, alla fine della celebrazione, ad ogni regione il padiglione utilizzato in maniera che ogni regione, siccome le strutture portanti sono tutte metalliche, potrà smontarlo e portarselo nel proprio territorio per destinarlo agli scopi che sembreranno più idonei. Anche questa novità spero faccia piacere al Consiglio il quale così apprende che, pur non essendo ancora stata presa una decisione impegnativa in proposito, ma essendo stato espresso seriamente l'intendimento di così operare da parte del Comitato nazionale, molto probabilmente questo padiglione sarà poi trasportato nel territorio della nostra Regione e potremo destinarlo a sede di qualche istituzione educativa, o a scopi di esposizione o altro, come vedremo e come decideremo quando ne conosceremo più esattamente le caratteristiche.

SAMUELLI (D.C.): *(legge la relazione della commissione legislativa finanze).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non c'è bisogno che io dica che sono favorevole al disegno di legge in discussione, tuttavia non posso non sottolineare alcune formulazioni che mi lasciano un po' perplesso sia su quella che è la relazione accompagnatoria, sia particolarmente in relazione all'art. 1 del disegno di legge.

Innanzitutto mi pare sia doveroso rilevare che in questo disegno di legge c'è una specie di, non direi confusione, ma di distacco fra quella che è la partecipazione alle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia e quella che è la partecipazione alla mostra delle Regioni d'Italia, da allestire in Torino.

Io credo che come ha fatto la commissione — e penso che nel disegno di legge sia stata una espressione nell'art. 1 non voluta —, ma penso che la commissione nella sua relazione sia stata più appropriata quando ha condiviso senza eccezione l'opportunità della partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia, mentre nell'art. 1 si restringe la volontà di partecipazione dicendo che la Regione è autorizza-

ta a partecipare alla mostra delle Regioni d'Italia da allestire in Torino nel quadro delle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia. Può sembrare una sottigliezza ma una sottigliezza in sostanza non lo è.

Per la parte che rappresentiamo è una sottigliezza che ha un significato. Noi vorremo che fosse più precisamente chiarita questa adesione, anche nell'articolo di legge, della Regione alle celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia.

Questo mi porta a toccare altri due tasti, sia pure brevemente. Nella relazione accompagnatoria è stato detto che « La Regione Trentino-Alto Adige ha preso parte attiva alla predisposizione dei programmi ».

Anche qui, sempre per questa distinzione che poi in questo caso fa confusione, non si sa se ha preso parte attiva alla predisposizione dei programmi di quello che è il Comitato generale o solamente di quello che è la parte riguardante la Mostra delle Regioni.

Allora si capirebbe, se fosse stato soltanto in questo secondo quadro più ristretto, si capirebbe perchè alla Regione si dice che sono stati assegnati come temi quello della casa, della lavorazione del legno, della trasformazione della vita nelle aree alpine negli ultimi decenni. Mi pare che siano temi un po' anonimi dal punto di vista della documentazione di quelle che sono state le vicende storiche e nazionali della nostra Regione e particolarmente di una parte di essa. Non dobbiamo dimenticare in conclusione che è una mostra che viene attuata in occasione delle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia e che l'inserire una parte di documentazione storica, attiva, anche nelle manifestazioni che concreterà la Regione, una parte di documentazione attiva di quelle che sono state le nostre vicende sarà cosa utile, e sarà cosa anche rispondente alla verità di quello che è stato il nostro passato storico.

Pertanto, per chiudere questo brevissimo intervento, annuncio che presenterò un emendamento per quanto riguarda la formulazione dell'art. 1 e sarei grato alla Giunta se vorrà dirci se questa distinzione è così dura e così rigida che non si possa travasare dall'uno aspetto, da quello delle celebrazioni per l'unità d'Italia, a quello della mostra soltanto delle Regioni.

PARIS (P.S.I.): Chi aveva manifestato delle motivate perplessità sull'entità della spesa ero stato proprio io, o erano stati i rappresentanti del gruppo socialista in seno alla commissione finanze. Dico subito che personalmente quando lessi dello stanziamento da parte dello Stato dell'importo di ben 10 miliardi per queste manifestazioni, mi saltò davanti agli occhi la tendenza « sagraiola » nostrana, perchè queste celebrazioni hanno sì un significato, ma potevano anche essere adoperati questi denari in opere stabili molto più utili. Tuttavia non sta a noi ed a me sindacare quanto ha operato il Parlamento nazionale, senonchè anche la cifra di 60 milioni da parte della Regione ci sembrava e ci sembra ancora oggi veramente eccessiva, tanto più se raffrontata a quella che era stata una anticipazione della presumibile spesa, fatta, se ben ricordo, dall'Assessore alle finanze diversi mesi fa che ha parlato di 5 o 6 milioni. Comprendevamo che, dato che la decisione era stata presa in campo nazionale, non ci potevamo nel modo più assoluto estraniare, anche se ne avevamo voglia, per l'entità della spesa. Se abbiamo da dire qualche cosa alla Giunta è che poteva in un certo senso tenere informato il Consiglio, oppure per lo meno i capigruppo, perchè oggi ci si viene in un certo senso a domandare una specie di sanatoria delle decisioni già prese, anche se noi dobbiamo dire che la Giunta ha agito bene, perchè è stata modesta nel prendere uno dei padiglioni più piccoli, ha dato l'incarico per la parte esecutiva materiale di allestimento della mostra ad un professionista - e la scelta nella Regione non è poi tanto numerosa da fare fra gli esperti tecnici del mestiere - ed ha scelto bene. Oggi sentiamo con piacere che questa spesa viene ridotta a 45 milioni ed apprendiamo che molto probabilmente le strutture del padiglione possono essere recuperate e domani usate per qualche altra manifestazione; anche se non siamo dei campanilisti rabbiosi, tuttavia è un elemento apprezzabile anche questo. Per cui se prima eravamo orientati per l'astensione, oggi, dopo le dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta, dichiaro che anche il gruppo socialista approverà la spesa limitata ai 45 milioni.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Va bene.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Vorrei rispondere brevemente al cons. Corsini. Guardi che se vuol modificare la dizione letterale dell'art. 1, nessuna difficoltà. Era chiarissimo nello spirito della relazione che noi partecipiamo alla celebrazione dell'Unità d'Italia nella forma in cui c'è stato proposto di farlo dal comitato nazionale e nella stessa misura di tutte le altre Regioni d'Italia. Per quanto riguarda la parte storica c'è un comitato a parte, di carattere nazionale, e l'illustrazione storica viene fatta nella mostra storica di un padiglione che non ha niente a che fare con i nostri. Ecco perchè non illustreremo la storia politica della nostra Regione, che sarà invece illustrata adeguatamente nel padiglione storico nazionale. Questo comitato prenderà contatti con le nostre istituzioni culturali, con i musei, per vedere di utilizzare quelle parti, quei documenti, quei cimeli, quei dati che possono più adeguatamente servire allo scopo che la mostra si propone. Quindi, in conseguenza di questa impostazione, che è stata data in sede nazionale, noi abbiamo partecipato solo ai lavori del sottocomitato per le Regioni. Questa è la situazione. Il comitato regionale adesso, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, sarà convocato e incomincerà a elaborare, in collaborazione con l'ing. Marchi, e in contatto sempre con Milano e Torino, la raccolta del materiale illustrativo. Arriveremo senza dubbio in tempo a farlo perchè il materiale c'è, si tratta solo di scegliere.

Il cons. Paris mi dà la gradita notizia dell'adesione anche del gruppo da lui rappresentato, solo trova strano che non se ne sia parlato prima, e che ci siamo mossi un po' senza consultare preventivamente il Consiglio. Questo avviene sempre, ma se c'era un tema in cui era il caso di attendere era proprio questo; il portare questa cosa in Consiglio ora è senza dubbio molto più opportuno che se lo avessimo dovuto fare in altri momenti.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio agli articoli: approvato all'unanimità.

Art. 1

« E' autorizzata la partecipazione della Regio-

ne alla Mostra delle Regioni d'Italia da allestire in Torino, nell'anno 1961, in occasione delle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia ».

All'art. 1 è stato presentato un emendamento a firma di Corsini, Raffaelli e Bondi: « E' autorizzata la partecipazione della Regione alle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia ». E' un'altra dizione, lei lo ha già illustrato.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Va bene.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 1: approvato a maggioranza con 6 astenuti. E' una dizione sintetica.

#### Art. 2

« Per l'allestimento della Mostra delle Regioni d'Italia è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, ripartita in due quote di lire 30 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1960-1961 ».

All'art. 2 c'è un emendamento presentato da Odorizzi-Turrini-Dalvit, ed è così: « Per l'allestimento della Mostra delle Regioni d'Italia nel quadro delle celebrazioni di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 45 milioni, ripartita in due quote di lire 15 milioni la prima e di lire 30 milioni la seconda, rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1960 e 1961 ». Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 2: approvato all'unanimità.

#### Art. 3

« Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni afferenti all'esercizio finanziario 1960 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

Emendamento sostitutivo da parte della Giunta, per sostituire la frase « lire 30 milioni » con l'altra « lire 15 milioni ». Pongo in votazione l'art. 3 così emendato: unanimità.

Distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 26 votanti - 26 voti favorevoli.

Punto 13 dell'ordine del giorno suppletivo:  
Disegno di legge n. 160: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio 1960 ».

La parola al relatore.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione, trasporti - D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della commissione legislativa delle finanze.

SALVADORI (D.C.): (legge la relazione della commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Pongo all'approvazione le tabelle A, B e C.

#### TABELLA A

#### TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960 STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) In aumento:

#### ENTRATA ORDINARIA

##### Redditi patrimoniali

Cap. n. 4 - Reddito lordo delle foreste demaniali regionali (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) L. 8.500.000  
Pongo ai voti il cap. 4: unanimità.

##### Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 16 - Entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio L. 3.000.000  
Pongo ai voti il cap. 16: unanimità.

#### ENTRATA STRAORDINARIA

##### Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 24 bis - (di nuova istituzione). Contributo statale del 4 per cento sulla spesa di lire 50 milioni per la costruzione in Trento di una seconda casa popolare per i dipendenti della Regione (legge 2 luglio 1949) (Prima annualità) L. 1.998.000  
Pongo ai voti il cap. 24 bis: unanimità.

*Entrate diverse*

Cap. n. 28 - Vendita di beni immobili infruttiferi  
L. 4.250.000

Pongo ai voti il cap. 28 : unanimità.

**MOVIMENTO DI CAPITALI**

*Vendita di beni*

Cap. n. 30 - Vendita di beni immobili fruttiferi  
L. 10.000.000

Pongo ai voti il cap. 30 : unanimità.

*Accensione di debiti*

Cap. n. 31 bis (di nuova istituzione) - Ricavo del mutuo da accendere a sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1960, n. 13

L. 1.000.000.000

Totale L. 1.027.748.000

b) Modifiche di denominazione:

Cap. n. 18 - Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali.

Se non ci sono osservazioni intendiamo approvati i capitoli, come fa la Camera, senza perdere tempo. Perciò ne dò lettura.

**TABELLA B**

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960**

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

a) in diminuzione

**SPESA ORDINARIA**

Finanze, credito e cooperazione

*Spese per gli Organi e Servizi generali della Regione*

Cap. n. 2 - Indennità al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori effettivi e supplenti (artt. n. 2 e n. 3 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16) L. 3.000.000

*Fondi speciali*

Cap. n. 51 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi  
L. 335.000.000

Agricoltura e foreste

*Demanio forestale regionale*

Cap. n. 68 - Spese per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro degli operai del demanio forestale regionale

L. 2.800.000

**SPESA STRAORDINARIA**

Agricoltura e foreste

*Agricoltura*

Cap. n. 102 bis - Fondo a disposizione per le spese inerenti alla elezione del Consiglio agrario provinciale e dei consigli agrari di zona (legge regionale in corso di approvazione)

L. 2.000.000

Cap. n. 109 - Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dal gelo (legge regionale 12 dicembre 1957, n. 19) (terza quota)

L. 10.000.000

Previdenza, assistenza sociale e sanità

*Attività sociali*

Cap. n. 153 - Contributi per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza ai vecchi, ai minorati ed ai minori

L. 9.000.000

*Assistenza sanitaria ed ospedaliera*

Cap. n. 162 - Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura e altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera, compreso l'arredamento di locali adibiti all'assistenza stessa

L. 6.000.000

Totale in diminuzione L. 367.800.000

**SPESA ORDINARIA**

Finanze, credito e cooperazione

*Spese per gli Organi e Servizi generali della Regione*

b) in aumento

Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale

L. 6.000.000

*Spese comuni a tutti gli Assessorati*

Cap. n. 29 - Sussidi al personale della Regione ed

a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale, nonchè al personale cessato dal servizio ed alle famiglie degli impiegati deceduti

L. 1.000.000

Cap. n. 37 - Spese per acquisto, rinnovo e riparazione di mobili, macchine da scrivere, calcolatrici, macchine speciali, materiali vari e suppellettili per gli uffici centrali e periferici

L. 2.800.000

Cap. n. 42 - Spesa per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale di sorveglianza forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca

L. 200.000

#### Agricoltura e foreste

##### *Foreste*

Cap. n. 64 - Spese e contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale e della caccia e della pesca. Spese per la compilazione di elaborati statistici e documentazioni fotografiche delle attività nel campo silvo-pastorale. Spese e contributi per iniziative interessanti la protezione della natura anche nei suoi aspetti faunistici

L. 2.000.000

##### *Demanio forestale*

Cap. n. 67 - Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti e utilizzazione in economia di prodotti delle foreste; spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi

L. 6.500.000

#### Affari generali

##### *Vigilanza sulle cooperative*

Cap. n. 74 - Spese per le operazioni di revisione straordinaria delle cooperative (legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7)

L. 1.000.000

##### *Servizio antincendi*

Cap. n. 77 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24)

L. 5.200.000

#### Previdenza, assistenza sociale e sanità

##### *Attività sociali*

Cap. n. 79 - Contributi e sussidi a istituzioni, enti e associazioni con finalità di assistenza e beneficenza

L. 15.000.000

#### SPESA STRAORDINARIA

##### Finanze, credito e cooperazione

##### *Spese diverse*

Cap. n. 87 bis (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria alle Province di Trento e di Bolzano per l'incremento dell'istruzione professionale (Legge regionale 24 agosto 1960, n. 13)

L. 1.000.000.000

Cap. n. 89 bis (di nuova istituzione) - Spese di registrazione del contratto di mutuo di Lire 1.000 milioni (autorizzato con l'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1960, n. 13)

L. 16.000.000

#### Agricoltura e foreste

##### *Agricoltura*

Cap. n. 107 - Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 - decima ed ultima quota) (legge regionale 27 agosto 1956, n. 10 - quinta ed ultima quota) (legge regionale 18 maggio 1957, n. 6 - quinta ed ultima quota) (legge regionale 3 settembre 1958, n. 22 - terza ed ultima quota) (legge regionale 5 settembre 1960, n. 15 - prima quota)

L. 100.000.000

##### *Foreste*

Cap. n. 114 - Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per la istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali

L. 1.100.000

#### Industria, commercio, turismo e trasporti

##### *Industria e commercio*

Cap. n. 128 bis (di nuova istituzione) - Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese

commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi (leggi regionali 30 giugno 1954, n. 14, 21 giugno 1957, n. 10 e 19 agosto 1960, n. 10) L. 35.000.000

Cap. n. 129 bis (di nuova istituzione) - Contributi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 24 agosto 1960, n. 12) L. 200.000.000

Lavori pubblici

*Opere pubbliche*

Cap. n. 145 - Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3) L. 3.748.000

Totale in aumento L. 1.395.548.000

#### TABELLA C

#### TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960

##### ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2 - Assegnazione integrativa della Regione L. 5.200.000

##### SPESA

In aumento:

Art. n. 1 - Contributi integrativi ai Corpi permanenti: « Al Corpo permanente di Trento » L. 5.200.000

*Allegato n. 1 alla TABELLA C*

#### TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960

##### ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2 - Assegnazione integrativa della Cassa regionale antincendi L. 5.200.000

##### SPESA

In aumento:

Art. n. 1 - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo L. 800.000

Art. n. 2 - Assegno integrativo di cui all'art. 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24 L. 200.000

Art. n. 5 - Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale L. 200.000

Art. n. 19 - Acquisto e rinnovo dell'equipaggiamento, corredo, letterecce e biancheria per il personale L. 600.000

Art. n. 20 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria dell'elicottero, degli automezzi e motomezzi e del materiale tecnico L. 3.400.000

Totale L. 5.200.000

Adesso metto in votazione la proposta dell'Ufficio di Presidenza per la distribuzione dei 6 milioni al cap. n. 1: « Spese per il Consiglio Regionale ». Si vota nel complesso, se non ci sono osservazioni, si va ad avere un'entrata di otto milioni, sei milioni di assegnazione e due di recupero.

##### ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2 - Assegnazione a carico del bilancio del Consiglio Regionale L. 6.000.000

##### SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 6 - Gettoni di presenza dovuti al personale del Consiglio Regionale L. 500.000

Cap. n. 7 - Indennità fissa di missione; indennità e rimborso spese al personale del Consiglio Regionale L. 500.000

Cap. n. 13 - Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei per studi, servizi, ecc. L. 500.000

Cap. n. 22 - Spese per acquisto di mobili, macchine da scrivere, ecc.	L.	500.000
Totale in diminuzione	L.	2.000.000

In aumento :

Cap. n. 1 - Indennità al Presidente, al Vicepresidente; indennità e compensi ai Consiglieri	L.	500.000
---	----	---------

Cap. n. 4 - Spese di rappresentanza, spese per manifestazioni e celebrazioni pubbliche	L.	2.000.000
--	----	-----------

Cap. n. 5 - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento	L.	2.000.000
---	----	-----------

Cap. n. 8 - Compensi per il lavoro straordinario al personale del Consiglio Regionale	L.	300.000
---	----	---------

Cap. n. 10 - Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale	L.	1.300.000
--	----	-----------

Cap. n. 19 - Spese casuali	L.	500.000
----------------------------	----	---------

Cap. n. 21 - Fondi di riserva per maggiori spese	L.	800.000
--	----	---------

Cap. n. 22 bis (di nuova istituzione) - Spese per adattamento locali	L.	600.000
Totale in aumento	L.	8.000.000

Chi è d'accordo con questa ripartizione è pregato di alzare la mano : unanimità.

#### Art. 1

*Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1960 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella A.*

E' posto ai voti l'art. 1 : unanimità.

#### Art. 2

*Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.*

E' posto ai voti l'art. 2 : unanimità.

#### Art. 3

*Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1960 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.*

E' posto ai voti l'art. 3 : unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione. Si vota per Provincia ; prima la Provincia di Bolzano.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione :

Consiglieri della Provincia di Bolzano : 5 votanti, 5 voti favorevoli.

Consiglieri della Provincia di Trento : 23 votanti, 21 voti favorevoli, 1 contrario, 1 scheda bianca.

La legge, non avendo ottenuto la maggioranza prevista all'art. 73 dello Statuto, non è approvata e sarà inviata al Ministro dell'interno per i provvedimenti di competenza.

Riprendiamo al punto 7 dell'ordine del giorno : **Disegno di legge n. 156** : « *Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale direttivo e di concetto addetto ai Libri Fondiari* ».

La parola al relatore.

SALVADORI (D.C.) : *(legge la relazione della Giunta).*

PRESIDENTE : La parola al Presidente della commissione legislativa degli affari generali.

SEGNANA (D.C.) : *(legge la relazione della commissione).*

PRESIDENTE : E' aperta la discussione generale.

RAFFAELLI (P.S.I.) : Vorrei sapere le ragioni del ritiro provvisorio e della seconda presentazione, cioè quali variazioni e se abbia portato delle variazioni la Giunta, perchè era pronto l'altro giorno, poi l'aveva ritirato dicendo che c'erano dei motivi. Non so, sono emendamenti che vengono poi presentati?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) : Emendamenti che vengono poi presentati.

RAFFAELLI (P.S.I.) : Va bene, grazie.

PRESIDENTE : Allora dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata : unanimità.

## TITOLO I. - Norme generali

### Art. 1

*Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto ai Libri fondiari, delle carriere direttive e di concetto, sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati di ruolo della Regione, di cui alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti.*

E' posto ai voti l'art. 1 : unanimità.

### Art. 2

*Il ruolo organico del personale addetto ai Libri fondiari è stabilito dalla annessa tabella A.*

E' posto ai voti l'art. 2 : unanimità.

### Art. 3

*Le modalità per l'assegnazione delle sedi, per l'attribuzione della titolarità degli Uffici tavolari e delle funzioni del personale addetto ai Libri fondiari, nonché per gli avvicendamenti, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.*

E' posto ai voti l'art. 3 : unanimità.

## TITOLO II. - Ordinamento delle carriere

### Art. 4

*Le carriere del personale addetto ai Libri fondiari si distinguono in :*

*carriera di concetto che comprende le seguenti qualifiche :*

*coeff. 402 - conservatore principale*

» *325 - primo conservatore*

» *271 - conservatore*

» *229 - conservatore aggiunto*

» *202 - vice conservatore*

*e in carriera direttiva che comprende le seguenti qualifiche :*

*coeff. 670 - Ispettore generale*

» *500 - Ispettore capo*

» *402 - Ispettore superiore*

E' posto ai voti l'art. 4 : unanimità.

### Capo I. - CARRIERA DI CONCETTO

#### Art. 5

*La nomina a vice conservatore si consegue*

*mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950 numero 18 e successive modificazioni.*

E' posto ai voti l'art. 5 : unanimità.

#### Art. 6

*La promozione a conservatore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice conservatori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

E' posto ai voti l'art. 6 : unanimità.

#### Art. 7

*La promozione a conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.*

E' posto ai voti l'art. 7 : unanimità.

#### Art. 8

*Le promozioni alle qualifiche di 1. conservatore e di conservatore principale si conseguono secondo le norme di cui agli articoli dal 176 al 179 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.*

E' posto ai voti l'art. 8 : unanimità.

## Capo II - CARRIERA DIRETTIVA

#### Art. 9

*La nomina a ispettore superiore si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo con qualifica di primo conservatore o conservatore che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, che abbiano compiuto complessivamente almeno undici anni di effettivo servizio nella carriera e che nell'ultimo triennio, abbiano conseguito la qualifica di ottimo.*

*Al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono partecipare anche estranei all'Amministrazione regionale che, da almeno sei anni risultino iscritti negli Albi dei procuratori le-*

gali e posseggano i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 40 anni, salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Leggo l'art. 10 come proposto dalla Giunta preventivamente.

#### Art. 10

*Gli ispettori superiori possono essere incaricati della titolarità di uno dei seguenti uffici tavolari: Trento, Rovereto, Bolzano, Merano.*

*Ai funzionari predetti, se assegnati a posti dell'Ufficio del Libro Fondiario, per i quali sia richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, compete la indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.*

*La Giunta regionale determinerà i posti per i quali tale requisito è prescritto, esonerando dall'obbligo del relativo esame di accertamento quegli impiegati che, provenendo dalla carriera di concetto, abbiano superato tali prove all'atto del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore.*

A questo articolo la Giunta propone un emendamento sostitutivo del primo comma: « Gli ispettori superiori possono essere incaricati in caso di necessità, della titolarità di un ufficio tavolare ». Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 10 così emendato: unanimità.

#### Art. 11

*I posti di ispettore capo sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori superiori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e siano in possesso della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.*

*L'accertamento della conoscenza della lingua non materna — ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 — è fatto a sensi del 3° comma dell'articolo medesimo.*

*Per gli ispettori superiori provenienti dalla carriera di concetto si prescinde da tale accerta-*

*mento qualora all'atto del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore, abbiano superato l'esame nelle due lingue.*

CORSINI (P.L.I.): Questo articolo del disegno di legge mi ha lasciato molto perplesso e molto dubbioso, sia per quanto riguarda la fissazione di un principio che travalica anche in questioni più ampie, sia per quanto riguarda la giustizia dell'applicabilità alla situazione attuale.

Questo art. 11 sembra un articolo innocente ad osservarlo così da solo, ma è meno innocente nel momento in cui si legge l'ultimo comma dell'art. 10 e il secondo ed il terzo dell'art. 10, dove si parla di conoscenza della lingua tedesca, di possibilità di attribuire l'indennità di bilinguismo per la conoscenza, e la conoscenza della lingua tedesca è considerata fino a questo grado dell'art. 10 una possibilità che non toglie, a coloro che esplicano queste funzioni, la possibilità di essere arrivati fino a quel posto della carriera, e toglie ad essi soltanto la possibilità di essere impiegati nelle zone dove il bilinguismo si rende necessario. Qui nel primo comma dell'art. 11 si apprende improvvisamente che la carriera ulteriore è subordinata alla conoscenza della lingua tedesca.

Improvvisamente a questi che sono entrati e che si sono portati avanti fino a questo punto, ma anche a quelli che sono attualmente in servizio si dice: guardate che voi siete arrivati qui, per andare più in là occorre la conoscenza della lingua tedesca. « I posti — dice — di Ispettore Capo sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli Ispettori superiori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e siano in possesso della conoscenza della lingua italiana e tedesca ».

Ora, ripeto, qui sono coinvolte questioni di principio, questioni di concordanza con tutto il resto della legislazione regionale in materia di personale e bilinguismo, sono anche coinvolte questioni che sono connesse e che riguardano il personale attualmente in servizio. La cosa è piuttosto complessa e forse a seguirla sarà difficile, io me ne sono un po' fatto un appunto per poterla esprimere, spero, più chiaramente.

Nella legislazione della Regione Trentino-Alto Adige riguardante il personale, è stato fino a questo

punto precisato il fatto che può esserci personale con la conoscenza della lingua tedesca, che questo personale potrà fruire di una indennità di bilinguità, e che il rapporto dovrà essere tale da corrispondere più o meno a quella che è la consistenza dei gruppi linguistici; ma nessuna legge, se ben ricordo, ha stabilito con esattezza, ad un dato momento, che debbano esserci proprio in quel determinato campo tanti elementi bilingui, e tanti elementi possono anche non essere bilingui. Neppure nella vigente legge sull'organico del personale del Libro Fondiario si è fatta distinzione fra posti semplici e posti che richiedono il requisito linguistico. Solo l'attuale ispettore regionale deve, per la legge del 1950, essere bilingue. Quindi la bilinguità è considerata in funzione di determinati posti che la richiedono come necessaria per lo svolgimento funzionale del servizio e non viceversa.

Pertanto tutto il resto della nostra legislazione è non solo discordante da questa, ma sancisce dei principî o parte da un presupposto completamente diverso. Potrebbe darsi che la Giunta avesse seguito, nell'impostazione di questo art. 11, un criterio anche di natura politica, che si giustificerebbe nel senso che all'unico posto del grado 5° devono partecipare almeno due della qualifica inferiore, ma questo sarebbe stato in un certo senso giusto se la legge avesse fatto due carriere separate, ripartendo nettamente tutti i posti di concetto e direttivi fra quelli destinati alla Provincia di Trento e quelli destinati alla Provincia di Bolzano, e quelli centrali ma con competenza anche sull'Alto Adige. Si sarebbe allora avuto una carriera normale ed una bilingue differenziata dal principio alla fine. Nella specie invece, per ripetere il concetto detto inizialmente, abbiamo una carriera unica fino ad un certo punto, e poi questa carriera di colpo diventa bilingue. Il progetto non stabilisce quanti dei 4 del grado 7° siano bilingui ai fini dello scrutinio per il grado 6°, e non ha fissato per tale qualifica una rosa maggiore di posti riservati a coloro che dispongono della conoscenza delle due lingue.

Io non saprei in questo momento formulare una modifica perchè le ipotesi di emendamento potrebbero essere molteplici; una potrebbe essere quella di lasciare completamente impregiudicata la cosa, la questione di principio, ignorare il proble-

ma e non inserirlo così esplicitamente in una legge, e rinviare la determinazione pratica dei posti bilingui al regolamento, in modo che possano adire a questo grado e poi possano essere impiegati in quella determinata zona o in quel determinato ufficio dove è necessaria la bilinguità tutti coloro che hanno conoscenza anche della lingua tedesca, avendo naturalmente come corrispettivo l'indennità di bilinguità. Togliere in sostanza, bisognerebbe, se non si vuole intaccare un principio larghissimo, togliere il requisito giuridico della bilinguità per la carriera, lasciando solo quello per il servizio di determinate sedi, compensate dalla speciale indennità. Oppure si potrebbe mettere al posto del grado 6° un posto, due posti riservati per l'Alto Adige, uno o due posti riservati per servizi che implicino necessariamente la conoscenza della seconda lingua e mettere questi posti a disposizione dei laureati bilingui, mentre per quello stesso che sarà inevitabilmente destinato per la Provincia di Trento o che non avrà bisogno della bilinguità, il requisito della conoscenza della bilinguità potrebbe essere completamente superato o ignorato. La cosa diventa più grave se si pensa a quella che è la situazione dei funzionari che sono già in servizio. Li abbiamo, li avete condotti fino a questo grado, improvvisamente a qualcuno di essi dite: per te la carriera è chiusa, per te non c'è più possibilità di procedere innanzi, perchè anche se per merito comparativo potresti essere passato dal grado inferiore a questo grado superiore di ispettore capo, per te possibilità non esiste perchè non hai il requisito della bilinguità.

Per concludere io vorrei richiamare all'attenzione della Giunta questo problema di natura ampia di principio, e questo problema — diciamo così — di giustizia nei confronti degli attuali funzionari i quali si vedrebbero completamente preclusa con questa norma di legge la possibilità di un ulteriore avanzamento.

Mi riservo, nel caso che fosse intervenuta qualche misintelligenza, di dichiararmi soddisfatto e di ritirare queste obiezioni, dopo un eventuale chiarimento da parte della Giunta, viceversa di insistere e di presentare gli emendamenti se mi sembrerà che rimangano queste preoccupazioni e questa pericolosità che io ho indicato.

**SALVADORI (D.C.):** Credo che il collega Corsini non abbia esattamente, forse per una non compiuta conoscenza delle esigenze del servizio del Libro Fondiario, centrato la questione. Direi che non sia esatto il parlare di una ingustizia che con questo articolo della legge si andrebbe a perpetrare nei confronti di coloro che tendono ad una carriera, allo sviluppo della carriera fino al grado 6° in linea generale e non direi che in particolare la legge faccia dei torti ai conservatori attualmente in servizio e che dispongono del titolo accademico di giurisprudenza.

Dirò innanzitutto che per colloqui, contatti avuti coi rappresentanti dei tavolaristi laureati questa norma ha trovato la loro completa approvazione. Semmai c'è la preoccupazione nei conservatori non forniti di laurea in giurisprudenza che il disegno di legge presentato tendesse eventualmente a favorire più i conservatori laureati che quelli soltanto diplomati. Perciò la questione nè sul piano generale nè sul piano particolare con riferimento ai conservatori in servizio mi pare che non possa essere posta in questi termini.

Bisogna tener presente che la legge evidentemente è fatta per venire incontro a quelle esigenze di servizio. La legge deve un po' seguire quelle che sono le necessità che questi primi dieci anni di attività nel settore del Libro Fondiario hanno messo in luce. Ora avevamo prima una unica carriera con un posto nella carriera direttiva. Con questo disegno di legge tendiamo ad istituire una carriera direttiva con un certo sviluppo che prima non esisteva. Avevamo i conservatori che arrivavano soltanto, laureati o non, fino all'8° grado, oggi hanno la possibilità di arrivare al 7°, di arrivare al 6° e di arrivare poi qualcuno anche al 5° grado. Il fatto che la lingua tedesca parlata e scritta sia richiesta solo per i conservatori che prestano servizio nella Provincia di Bolzano mi pare ovvio, e questo ricalca anche le norme che regolano tutto il personale della Regione, e che si sia a questo punto all'art. 11 inserito l'obbligo della bilinguità — posto che l'obbligo della bilinguità prima esisteva, come difatti esiste, solo per i conservatori che prestano servizio nella Provincia di Bolzano — si capisce immediatamente quando si pensa che fra coloro che diventano ispettori capi non solo si scrutinerà poi colui che diven-

terà ispettore generale, ma anche coloro che saranno incaricati di coadiuvare l'ispettore generale nel compito ispettivo.

Quindi uno dei due per lo meno, ma tutti e due evidentemente devono conoscere la lingua tedesca perchè possono essere incaricati di ispezioni agli uffici tavolari della Provincia di Bolzano, mentre coloro che prestano normalmente servizio nella Provincia di Trento ai fini delle esigenze del servizio stesso non presentano per l'amministrazione la necessità di questo requisito.

Mi pare pertanto che la cosa posta in questi termini possa rendere al collega Corsini i chiarimenti che lui aveva richiesto, perchè si prevede nella legge uno sviluppo di carriera che prima assolutamente non c'era, e per i conservatori laureati si fermava all'8° grado, mentre oggi c'è la possibilità di proseguire notevolmente oltre, e si arriva a richiedere l'uso della lingua tedesca solo quando, arrivati al 6°, le esigenze di servizio impongono la conoscenza della lingua stessa. Va da sè che se la conoscenza della lingua stessa c'è, questa comporta poi anche quella tale indennità che dalla legge è prevista a coloro che ricoprono uffici, incarichi presso la sede centrale della Regione, dove la lingua tedesca sia un requisito richiesto.

Mi pare, con ciò, di avere risposto a quelle che sono state le osservazioni del cons. Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Se prima avevo qualche dubbio sulla giustizia della mia tesi, dopo, le posso dire cons. Salvadori, mi sono completamente rafforzato. Io restringerò al massimo e al nocciolo essenziale. Non dobbiamo per legge e per impegno avere una proporzione di impiegati che conoscano la lingua tedesca pari a quello che è il rapporto fra i gruppi etnici. Qui stabiliamo un principio per cui i due ispettori capi non possono non avere la conoscenza della lingua tedesca. E' un'ingiustizia, secondo me, verso il personale attualmente esistente. Io sarei contento di avere un'altra volta l'assicurazione, se ho capito bene, che i sindacati o i rappresentanti del personale interessato approvano incondizionatamente e completamente questa norma. Allora è meglio dire che quello è a conoscenza. Esistono casi nei quali abbiamo portato fino a questo grado funzionari che hanno i requisiti giuridici e accademici per poter essere promossi al grado superiore

senza avere la conoscenza della lingua tedesca. Se un caso solo di questi qui esiste, mi pare che la legge a questo caso faccia torto perchè li abbiamo portati fino qui senza richiedere ad essi il requisito della bilinguità. In questo momento li fermiamo e diciamo: « tu non vai più avanti perchè non hai i requisiti », e ciò mi sembra veramente che non sia possibile. Ho i miei dubbi anche da un punto di vista della costituzionalità e del rispetto delle norme degli obblighi nostri. Questi dubbi mi permangono. Almeno stabiliamo il principio che una parte di questi che verranno promossi al grado superiore ad essere ispettori capi devono avere la conoscenza della lingua tedesca, ma sia una parte sempre proporzionale a quella della consistenza dei due gruppi linguistici, altrimenti impone te in sostanza la conoscenza della lingua tedesca a chi vuole sviluppare la propria carriera in questo servizio qui, e mi pare che questo non sia legittimo.

**SALVADORI (D.C.):** Domando la parola.

**PRESIDENTE:** Assessore Salvadori, vuole mettersi al banco della Giunta per rispondere?

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Se no è un Consigliere!...

**PRESIDENTE:** Per facilitare la risposta.

**SALVADORI (D.C.):** Mi pareva di avere detto prima, replicando al prof. Corsini, che non ritenevo che la Giunta tentasse di perpetrare un'ingiustizia ai danni dei conservatori laureati già in servizio.

Si tenga presente che quelli avevano come massimo sviluppo di carriera, secondo la legge esistente, la possibilità di giungere all'8° grado. Ora si è data loro la possibilità di arrivare al 7° grado, al 6° grado e al 5° grado, e penso che questo sia un aprire la carriera e non bloccare la carriera. Perchè ad un certo momento noi imponiamo al 6° grado la conoscenza della lingua tedesca? Perchè non è stata richiesta sino a qui? Perchè fin qui ricoprivano un posto ove la lingua tedesca non era requisito essenziale al fine del servizio. Ora, se ad un certo momento, siccome noi nella legge del Libro Fondiario con la tabella organica allegata prevedevamo soltanto un ispettore regionale incaricato da solo per le ispezioni ai 42 uffici tavolari nella Provincia di

Trento e nella Provincia di Bolzano, era chiaro che lui avesse il dovere di conoscere e la norma disponeva esattamente l'obbligo della conoscenza della lingua. Oggi riconosciamo che, essendo aumentato enormemente il lavoro, un ispettore regionale che diventerà ispettore generale in base a questa legge non potrà da solo curare la ispezione di 42 uffici tavolari. Pertanto è detto: affianchiamo all'ispettore due ispettori capi, perchè lo aiutino e lo caudiuvinino in questo compito. Due per le ragioni che ho detto prima.

Intanto, perchè si possa poi scrutinare fra di loro eventualmente per arrivare poi all'ispettore generale quando lo si debba sostituire, evidentemente perchè l'ispezione deve continuare, uno può essere ammalato, può essere in ferie e il lavoro deve camminare.

Pertanto è assolutamente necessario che tutti e due gli ispettori capi siano in grado, in qualunque momento, di effettuare ispezioni presso gli uffici tavolari della Provincia di Bolzano; di qui l'obbligo della conoscenza della lingua tedesca.

Per coloro che sviluppano la loro carriera fino ad un grado inferiore e che trovandosi supponiamo a prestare servizio presso l'ufficio del Libro Fondiario, presso l'ufficio tavolare di Riva o di Borgo Val-sugana non hanno bisogno di conoscere la lingua tedesca, perchè dovremmo imporre la conoscenza della lingua tedesca?

Se uno poi di propria volontà desidera conoscere una lingua per sviluppare la propria carriera, avendo anche il titolo accademico può arrivare al grado 6°, può arrivare al grado 5°. Non vedo proprio, prof. Corsini, come noi andiamo ad ostacolare la carriera e a fare un'ingiustizia. Noi andiamo ad allargare, ad aprire la possibilità di carriera istituendo una carriera direttiva che prima non c'era, perchè, come ripeto, c'era solo la carriera di concetto e non esisteva che un ispettore regionale, mentre oggi noi apriamo le possibilità della carriera direttiva con i posti che lei vede: quattro ispettori superiori, due ispettori capi, e aggiungiamo sei posti alla carriera direttiva.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 11: maggioranza favorevole, 1 contrario, 4 astenuti.

#### Art. 12

*La promozione a ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori capi, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*All'Ispettore generale compete l'indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.*

Pongo ai voti l'art. 12 : unanimità.

#### Art. 13

*Le modalità per i concorsi e gli esami, per le promozioni e le nomine previste dal presente titolo, nonchè le materie delle prove scritte ed orali, saranno determinate con regolamento di attuazione alla presente legge.*

E' posto ai voti l'art. 13 : unanimità.

#### Art. 14

*Al personale incaricato della titolarità di un ufficio tavolo è assegnata una indennità di servizio di Lire 5.000 - mensili.*

E' posto ai voti l'art. 14 : unanimità.

### TITOLO III

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### CAPO I

#### NORME TRANSITORIE

#### Art. 15

*I Conservatori del Libro fondiario in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nel ruolo organico di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.*

*Essi conservano l'anzianità di carriera e di grado acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella del grado ricoperto.*

*Il computo dell'anzianità occorrente per l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella del grado precedentemente rivestito, viene effettuato secondo le norme per l'avanzamento in carriera previste dalla presente legge. L'anzianità di servizio maturata dal personale di cui trattasi, an-*

*teriormente al nuovo inquadramento, nella parte non richiesta per l'inquadramento medesimo, viene riconosciuta ai fini della successiva promozione.*

E' posto ai voti l'art. 15 : unanimità.

#### Art. 16

*La promozione a primo conservatore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà conseguita a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*Qualora nel ruolo organico non sia disponibile un numero sufficiente di posti di primi conservatori, le promozioni eccedenti i posti disponibili, verranno effettuate in soprannumero.*

E' posto ai voti l'art. 16 : unanimità.

#### Art. 17

*La promozione a conservatore principale del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà conferita mediante concorso per esami cui saranno ammessi i primi conservatori, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II° grado che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.*

C'è una proposta della commissione per sostituire la parola « concorso » con « concorsi ». Metto ai voti la proposta : approvata all'unanimità.

Vi è un emendamento della Giunta per eliminare le parole « in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ». La parola al cons. Salvadori.

SALVADORI (D.C.): La ragione dell'emendamento è semplice. Nel primo concorso per conseguire il diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario non era richiesto il titolo di studio della scuola media di secondo grado, perciò abbiamo avuto il primo gruppo di conservatori, parecchi dei quali avevano solo il diploma di scuola media di primo grado. Questi sono venuti avanti ed hanno avuto la titolarità di ufficio tavolo e si vedrebbero oggi, in presenza del fatto che la norma successiva ha stabilito per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore il diploma di II grado, preclusa una possibilità di sviluppo di carriera, il che

non sarebbe giusto. Tenuto presente questo, tenuto presente il carattere di fatto transitorio della norma, perchè la legge successiva dispone che siano in possesso del titolo di studio di secondo grado, tenuto conto che c'è ancora un esame di mezzo, pare giusto che ai meritevoli che riescono a superare l'esame venga consentita la possibilità di quello sviluppo di carriera.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione la proposta della Giunta: è approvata all'unanimità. Metto in votazione l'art. 17 così emendato: approvato all'unanimità.

#### Art. 18

*Il personale di ruolo della carriera di concetto addetto ai Libri fondiari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito del diploma di laurea in giurisprudenza ed abbia compiuto, alla data di indizione del bando di concorso di cui al comma successivo, almeno nove anni di servizio, sarà inquadrato nella qualifica di ispettore superiore.*

*L'inquadramento di cui al precedente comma avrà luogo mediante concorso per esami da bandirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

La commissione propone di sostituire le parole « del bando » con « dei bandi », e la parola « sarà » con « potrà essere ».

La Commissione vorrebbe poi modificare il secondo comma, che è uguale come presentazione a quello del testo della Giunta e dice: « L'inquadramento di cui al precedente comma avrà luogo mediante concorsi per esami, il primo dei quali sarà bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Quindi il testo dei due emendamenti è uguale. Metto in votazione questo emendamento della Commissione e della Giunta: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 18 così emendato: approvato all'unanimità.

#### Art. 19

*Agli effetti del computo del periodo di servizio di cui all'articolo 18 della presente legge, sarà valutato anche il servizio prestato in qualità di non di ruolo, purchè riconosciuto per l'avanzamento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1 dicembre*

*1953, n. 22 modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1954, n. 5.*

E' posto ai voti l'art. 19: approvato all'unanimità.

#### Art. 20

*L'Ispettore regionale del Libro fondiario in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore generale. Tale inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Al predetto funzionario che — ancora in sede di assunzione ha superato l'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca — è attribuita con decorrenza dal nuovo inquadramento, l'indennità di cui all'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.*

All'art. 20 la Commissione propone di modificare il secondo comma con la seguente dizione: « Al predetto funzionario, che ancora in sede di assunzione ha superato l'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, l'indennità di cui all'art. 19 di tale legge ».

**SALVADORI (D.C.):** La Giunta non è d'accordo con questo emendamento. Pur avendo esaminato in sede amministrativa due volte la posizione dell'ispettore regionale del libro fondiario a questo titolo e pur avendo la Giunta riconosciuto che tale indennità debba essere data perchè imponendo per questo servizio l'esigenza della lingua tedesca ed imponendo la legge che per l'assunzione di questo servizio il titolare del servizio stesso debba possedere perfettamente la lingua parlata e scritta, la Giunta ha ritenuto di dover deliberare nel senso di concedere questa indennità.

La Corte dei Conti non ha registrato in un primo tempo la delibera che è stata ripresentata dalla Giunta e che è in corso di esame ancora presso l'organo di controllo. Ora la Giunta ha ragionato in questi termini: non potendo la Corte dei Conti entrare nel merito della questione, ma esprimere solo un giudizio di legittimità, o il provvedimento è legittimo e allora la Corte dei Conti deve registrare la delibera della Giunta, o il provvedi-

mento è illegittimo e la Corte dei Conti tale non lo ritiene, e non potremmo noi con successiva legge andare a legittimare un provvedimento che non è stato ritenuto legittimo dall'organo di controllo.

Pertanto la posizione della Giunta è questa: la delibera si trova in sede amministrativa presso l'organo di controllo, riteniamo che in sede legislativa non sia il caso di guardare a questa retroattività, lasciando impregiudicata la questione per le ragioni che ho illustrate.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento proposto dalla commissione: maggioranza contraria, 1 astenuto. E' respinto. Metto in votazione l'art. 20 nel testo della Giunta, maggioranza favorevole.

#### Art. 21

*I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto rimasti scoperti dopo gli inquadramenti - previsti dagli artt. 15 e 18 della presente legge - possono essere conferiti agli impiegati della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici tavolari, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario. Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per esami da bandirsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

C'è un emendamento proposto dalla commissione, che è uguale a quello della Giunta. E' un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo, ed è il seguente:

« I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto che si renderanno vacanti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti nei limiti del 50% agli impiegati della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo in servizio da almeno cinque anni presso gli Uffici Tavolari, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro Fondiario.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per esami ».

Pongo ai voti il testo della commissione: unanimità.

#### Art. 22

*Le modalità e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 18 e 21, saranno determinate con regolamento di attuazione.*

E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

#### CAPO II

#### NORME FINALI

#### Art. 23

*Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.*

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

#### Art. 24

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Vi è una modifica alla tabella A) allegata alla legge, cioè otto posti anzichè sei, dodici anzichè dieci, ventotto anzichè trenta; il totale quindi sarebbe di 55 anzichè 53.

La tabella proposta dalla Giunta sarebbe quindi la seguente:

#### TABELLA A)

N. posti	Qualifiche	Ex gruppo - grado
<b>CARRIERA DIRETTIVA</b>		
1	Ispettore generale	V A
2	Ispettori capi	VI A
4	Ispettori superiori	VII A
<b>CARRIERA DI CONCETTO</b>		
8	Conservatori principali	VII B
12	Primi conservatori	VIII B
28	Conservatori - conservatori	IX - X
—	aggiunti e vice conservatori	e XI B
55		

Metto in votazione la proposta della Giunta di emendamento alla tabella A): unanimità.

Metto in votazione la tabella A) così emendata: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione,

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Prego rivoltare, manca il numero legale.

Esito della votazione: 28 votanti — 24 favorevoli, 1 contrario, 2 schede bianche, 1 scheda nulla.

Punto 14 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 158: « Ricostituzione della frazione di Velturmo del comune di Chiusa, in provincia di Bolzano, in comune autonomo ».

La parola al relatore.

SALVADORI (D.C.): (legge la relazione della Giunta).

SEGNANA (D.C.): La Commissione si è riunita il giorno 27 settembre e ha esaminato il disegno di legge in discussione e si è espressa all'unanimità a favore dello stesso.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata, se nessuno chiede la parola: unanimità.

#### Art. 1

*L'ex Comune di Velturmo, aggregato al Comune di Chiusa con R. D. 28 marzo 1929, n. 735, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione, persistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.*

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 2

*Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 28 - 25 favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca.

Ultimo provvedimento che rimane all'ordine del giorno non suppletivo, è: « Modifiche allo statuto della Cassa di previdenza per i Consiglieri re-

gionali ». La Presidenza si è riunita con i capigruppo ed ha esaminato che il problema di queste modifiche alla Cassa di previdenza; ha ritenuto, per quanto riguarda la proposta relativa agli ex Consiglieri, di stralciarla dalle proposte di modifica e di rimettere questa materia alla prossima legislatura, dando incarico all'Ufficio di Presidenza di predisporre quanto è necessario per andare incontro a situazioni singole e concrete che saranno esaminate e quindi saranno sottoposte all'esame del Consiglio nella prossima legislatura.

Restano come proposte da approvare quelle alcune modifiche che riguardano determinati adattamenti o lacune, secondo la relazione che l'Ufficio di Presidenza ha predisposto. Cioè l'art. 2 viene sostituito con la seguente dizione: « L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria e vi provvede d'ufficio la Presidenza del Consiglio Regionale. Non è consentito il recesso ».

MITOLO (M.S.I.): Confesso che non ho esaminata e non ho visto questa proposta di modifica, ma a me non pare che noi abbiamo il potere di imporre a noi stessi questo obbligo. In base a quale principio deve essere impedito ad un Consigliere che è iscritto di recedere? In base a quale principio deve essere obbligato un Consigliere ad iscriversi? A me pare che il principio al quale si ispira la nostra Cassa di previdenza sia quello mutualistico, il quale principio mutualistico è un principio che si ispira al carattere di volontarietà. Se uno si vuole iscrivere è soggetto a quei determinati obblighi e benefici, ma se uno non si vuole iscrivere credo che non possa essere obbligato.

PRESIDENTE: Noi abbiamo istituito la Cassa con un atto di regolamento del Consiglio. Il principio mutualistico non trova qui corrispondenza nelle norme di regolamento del Consiglio; infatti non è stata istituita con l'assemblea dei Consiglieri, con un atto di volontà dei Consiglieri, ma è stata creata con un atto di regolamento interno del Consiglio. E' il Consiglio stesso che fa sorgere questo obbligo nel momento in cui pone la norma e la norma viene votata, evidentemente. Intendo che la Cassa non sia veramente una mutua; non è proprio una mutua.

MITOLO (M.S.I.): Che cos'è?

**PRESIDENTE:** Definirla è difficile anche per me.

**MITOLO (M.S.I.):** Ma importante è definirla!

**PRESIDENTE:** Comunque l'istituzione non è regolata dalle norme che regolano le mutue, ma è regolata da un atto di regolamento interno del Consiglio e sorge proprio per un atto del Consiglio Regionale in quanto tale, non per un atto di volontà dei singoli componenti. E' il Consiglio Regionale che pone con regolamento l'istituzione e la fa nascere. Mi pare che anche gli studi fatti sulla materia da alte personalità del diritto hanno trovato difficoltà a definire la personalità della Cassa stessa, perchè è un ibrido, ha una forma mutualistica con intervento regolamentare del Consiglio stesso in base all'art. 26 dello Statuto di autonomia. Così hanno provveduto anche le altre Casse di previdenza, sia in Sardegna che in Sicilia, così ha provveduto negli stessi termini e modalità il Parlamento, Senato e Camera dei deputati.

**SAMUELLI (D.C.):** Se osserviamo la precedente dizione dell'art. 2 troviamo che la proposta che ora fa la Presidenza non fa che ribadire un principio, perchè prima diceva « alla iscrizione alla Cassa provvedeva d'ufficio la Presidenza del Consiglio Regionale ». Quindi era sancito il principio che era obbligatoria l'iscrizione in quanto provvedeva d'ufficio la Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda il concetto di mutua, è mutua in quanto non ci sono spese a carico dell'ente pubblico ma sono i Consiglieri stessi che si impegnano a versare le quote, e mi pare che si possa accettare la proposta fatta dalla Presidenza per questa ragione.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 2 come preletto: approvato a maggioranza, l contrario.

All'art. 4, lettera b) si propone si sostituire tale lettera con il seguente testo: « b) i Consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente sempre che cessino dal mandato, qualunque sia il periodo di contribuzione alla Cassa ».

Pongo in votazione la proposta di emendamento: unanimità.

All'art. 8 dopo il primo comma, inserire il seguente comma: « Hanno altresì diritto a conseguire l'assegno vitalizio gli orfani che, pur avendo superato il 21° anno di età, siano regolarmente iscritti, provenendo dalla classe precedente, e frequentino per la prima volta l'ultimo anno di corso di scuole medie superiori statali, pareggiate o parificate; e gli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il 26° anno di età ».

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Il senso della norma è chiaro, e può darsi veramente il caso contemplato dalla norma stessa; tuttavia, da un punto di vista contabile, si è tenuto conto che andiamo a gravare notevolmente gli oneri della Cassa per dei casi che non sono quelli fondamentalmente previsti in tutte le istituzioni simili? Non sono i più gravi, come quello degli orfani, dei minori di età, della vedova ecc.; non vorrei che ad un certo momento, per voler coprire tutti i rischi...

**PRESIDENTE:** Scusi, Raffaelli, è una trasposizione, si sopprime questo comma all'art. 12 che viene introdotto all'art. 8, ma il testo è già contenuto nella delibera precedente. Non è un'estensione della provvidenza; non era chiarito ma è così.

**ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.):** Non è un aumento degli oneri!

**PRESIDENTE:** In fondo il contenuto era già approvato.

Chi è d'accordo con questo emendamento? Approvato all'unanimità.

All'art. 12 si propone di aggiungere al terzo comma la seguente dizione: « d) gli orfani di cui all'art. 8, comma 2, all'atto del conseguimento della licenza di scuola media superiore o della laurea e comunque al raggiungimento del 26° anno di età ». Sopprime poi il quinto comma. Quindi all'art. 8, dopo il comma primo, non facciamo che inserire il comma secondo. Metto ai voti la proposta di emendamento: unanimità.

All'art. 13 modificare il primo comma come segue: « Il Consigliere che venga a cessare dal mandato ha facoltà di continuare... ».

Pongo ai voti questo emendamento: unanimità.

All'art. 20 è proposta la sostituzione nel modo seguente: « Ogni anno deve essere compilato il Rendiconto finanziario della gestione della Cassa che costituisce allegato al Rendiconto del Consiglio Regionale. All'inizio di ogni legislatura deve essere compilato il bilancio tecnico della Cassa, che viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ».

Non ci sono modificazioni.

ARBANASICH (P.S.I.): Volevo solo far notare che c'è la soppressione dell'art. 14 che non ha messo in votazione.

PRESIDENTE: Non l'abbiamo messa in votazione perchè questa riguarda la materia degli ex Consiglieri, che già avevo detto che viene rinviata alla prossima legislatura.

ARBANASICH (P.S.I.): Allora rimane il vecchio articolo 14 nel regolamento.

PRESIDENTE: Non ho proposto l'emendamento soppressivo, per cui resta l'art. 14.

Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'art. 20; approvato all'unanimità.

All'art. 21 è proposto di modificare l'ultima parte del primo comma come segue: « ...e di ogni altro elemento atto a garantire una sana gestione finanziaria della Cassa ». Pongo ai voti questo emendamento: unanimità.

Al secondo comma dell'art. 21 continuare come segue:

« Ove sia constatata una interruzione o una diversa frequenza delle entrate, dovrà essere provveduto alla copertura relativa, nei modi che saranno stabiliti con delibera del Consiglio Regionale ». Pongo ai voti questo emendamento: unanimità.

Al terzo comma dell'art. 21 modificare come segue: « La quota dovrà altresì... ». Pongo ai voti questo emendamento: unanimità. All'art. 22, primo comma, aggiungere: « La nomina dei componenti il comitato avviene con decreto del Presidente del Consiglio Regionale ». Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

Al secondo comma dell'art. 22 modificare come segue: « ... Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Esso esercita comun-

que le proprie funzioni fino alla sua sostituzione col comitato di nuova nomina. Il Comitato procede... ».

Metto in votazione la proposta: unanimità.

All'atr. 23, modificare come segue: « ... che restano in carica per tutta la durata della legislatura. Essi esercitano comunque le proprie funzioni fino alla loro sostituzione coi Sindaci di nuova nomina ».

E' posto ai voti: unanimità.

L'art. 28 viene soppresso in quanto la competenza passa al comitato della Cassa: approvato all'unanimità.

Non ci sono altre proposte.

Ora volevo solo sottoporre al Consiglio un'altra questione che è stata appunto esaminata dai capigruppo e che riguarda la fissazione dell'indennità convenzionale dei Consiglieri ai fini della trattenuta per la previdenza. L'indennità consiliare convenzionale è fissata in 100 mila lire con la trattenuta del 21% a carico dei Consiglieri, si era in dubbio se si dovesse procedere al ridimensionamento dell'indennità convenzionale in applicazione dell'art. 2 del regolamento stesso. L'Ufficio di Presidenza però ritiene che l'indennità convenzionale dovrebbe rimanere quella stabilita dall'art. 2, non c'è bisogno di fare una modificazione, in maniera tale da aumentare la trattenuta ed aumentare quindi la pensione. Se nessuno solleva eccezioni i capigruppo sono d'accordo su questa interpretazione dell'art. 2 del regolamento. In fondo l'art. 2 del regolamento fissa e determina, essendo attuato dal primo giugno 1959, fissa e determina in 100 mila lire l'indennità convenzionale; eventuali aggiornamenti sull'indennità saranno fatti successivamente. Quindi resta pacifico e inalterata la indennità convenzionale in 100 mila lire, e la trattenuta in 21 mila lire. Non occorre fare una votazione, è sufficiente questo.

Il Consiglio Regionale è riconvocato per martedì alle ore 10.15, per la trattazione dell'ordine del giorno suppletivo. Si lavora tutta la giornata e si conclude martedì.

Quindi possiamo anche fare seduta notturna, eventualmente.

(Ore 18.35).